

**AVVISO RELATIVO ALLA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI NEL GIUDIZIO 1132/2022 PENDENTE PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO DISPOSTO CON DECRETO 642 DEL 10/02/2022**

Il Presidente del Consiglio di Stato, Sez. VII, con **Decreto n. 222/2022 del 10/02/2022** ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso in una apposita sezione denominata “atti di notifica” del sito web istituzionale del MIUR, e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VI – Ambito Territoriale per la Provincia di Caltanissetta-Enna, del **ricorso R.G. 1132/2022** e degli altri atti indicati nel medesimo decreto, CON LE INDICAZIONI CHE QUI DI SEGUITO PEDISSEQUAMENTE SI RIPORTANO:

**1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**

Consiglio di Stato, Sezione VII, R.G. n. **1132/2022**

**2. Nome dei ricorrenti:**

**MARCHI’ Giuseppina**, rappresentata e difesa come da mandato in calce al presente atto, in via disgiunta, dall’Avv. **Andrea Figliuzzi** (C.F.: FGLNDR76C14Z112Z) e dall’Avv. **Carlo Cipriani** (C.F.: CPRCRL79B15A662L) che dichiarano di ricevere tutte le comunicazioni relative al presente appello al numero di fax 0963/314067 – 06/69533800 o P.E.C. [studiolegalefigliuzzi@pec.it](mailto:studiolegalefigliuzzi@pec.it) e [carlo.cipriani@pec.avvocaticipriani.com](mailto:carlo.cipriani@pec.avvocaticipriani.com) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Carlo Cipriani in 00187 Roma, Piazza del Popolo n. 18;

**3. Indicazione delle Amministrazioni resistenti:**

**MINISTERO DELL’ISTRUZIONE**, in persona del Ministro pro tempore, **MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CALTANISSETTA-ENNA** - In persona del Dirigente pro tempore;

**3.1 Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:**

Dell’**Ordinanza n. 7015/2021**, adottata dal Tar Lazio – Sez. III Bis – nel **Ricorso REG. RIC. N. 10486/2021**, depositata in data 07/12/2021;

**4. Sunto dei motivi di gravame:**

**ERRORE NEL GIUDICARE DELL’ORDINANZA APPELLATA.**

E' stata contestata l'ordinanza collegiale con la quale il TAR Lazio ha rigettato la domanda di adozione di misure cautelari proposta dai ricorrenti, motivando la decisione "*Considerato che la ricorrente impugna il provvedimento di esclusione dagli elenchi aggiuntivi di prima fascia delle GPS, meglio indicato in epigrafe, nonché gli atti consequenziali individuati e che tuttavia il ricorso non risulta notificato ad alcuno dei controinteressati ai sensi del comma 2 dell'art. 41 c.p.a., facilmente individuabili in coloro che risultano inseriti nei richiamati elenchi e rispetto ai quali è onere della parte ricorrente attivarsi per tempo per conoscere, anche attraverso gli uffici comunali, il relativo recapito.*". Il Giudice amministrativo, infatti, ha ritenuto di respingere la domanda cautelare senza neanche pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione alla Notifica per Pubblici Proclami richiesta ex art. 41, co. 4, c.p.a.. In realtà, invece, il ricorso era stato ritualmente notificato ai controinteressati, nelle persone di Serena Bivona, Eleonora Chiarolanza, Laura Lavore e Rosamaria Roberta Marchesi e contestualmente era stata presentata anche Istanza di Autorizzazione alla Notifica per Pubblici Proclami ex art. 41, comma 4, c.p.a., sulla quale il Tar Lazio non si è pronunciato. I soggetti controinteressati risultano anche costituiti in giudizio nel procedimento dinanzi al Tar Lazio, motivo per cui non si capisce come sia scaturita la motivazione della mancata notifica ad almeno uno dei soggetti controinteressati. Si sono, pertanto, espone le motivazioni per le quali si tratta di una motivazione illegittima che ha spinto il Tar a respingere l'istanza cautelare. \_

## **2) VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E DELL'ART. 55/9 DEL CODICE PROCESSUALE AMMINISTRATIVO.**

Si è contestata la mancata motivazione da parte del Tar Lazio che ha portato al rigetto della domanda cautelare, quindi la circostanza che il TAR, nell'ordinanza cautelare impugnata, dica ma non spieghi, affermi ma non motivi. Si è dedotta la violazione degli artt. 3 e 55/9 c.p.a.. Leggendo l'ordinanza *de qua*, ci si è avveduti del fatto che l'indicazione dei profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso, sono stati del tutto omessi dal TAR. Con tale condotta, quindi, è stata violata la disposizione normativa di cui all'art. 55/9 del Codice del Processo Amministrativo. Certo è che, innanzi a un'ordinanza non motivata, quale quella impugnata, è anche difficile replicare. **Il ricorso, infatti, è stato regolarmente notificato ai soggetti controinteressati, motivo per cui è assolto l'onere della notificazione ex art. 41, comma 2, c.p.a. Era stata anche richiesta, ai fini dell'integrale integrazione del contraddittorio, l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.**

### **4.1 Indicazione dei controinteressati nel ricorso:**

Tutti i docenti attualmente inseriti nelle G.P.S. e negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., per la cdc ADSS – Sostegno nella Scuola Secondaria di II Grado dell'ambito territoriale di Caltanissetta-Enna, che, in virtù dell'eventuale revisione degli elenchi aggiuntivi delle G.P.S., sarebbero scavalcati in graduatoria per punteggio dall'appellante e quindi considerati potenziali controinteressati.

### **5. Indicazioni per la consultazione del processo:**

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Consiglio di Stato" alla voce Attività Giurisdizionale del Consiglio di Stato;

### **6. Indicazione ordinanza autorizzativa della notifica per pubblici proclami:**

La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. VII del Consiglio di Stato con Decreto n. 642/2022 di cui all'allegato 3.

### **7. Testo integrale del ricorso:**

All'allegato 1 del presente avviso vi è la copia integrale del ricorso notificato il 05.02.2022.

Serra San Bruno/Roma 18.02.2022

Firmato digitalmente

Avv. Carlo Cipriani